

## Verbale di Accordo

In data 24 ottobre 2019

tra

**l'Azienda Territoriale di Edilizia Residenziale (ATER) della provincia di Belluno**, con sede in Belluno, via Bortolo Castellani n. 2, codice fiscale 00092050251, nella persona del vice Presidente del Consiglio di Amministrazione "pro tempore" dottor Francesco La Grua (di seguito l'"Azienda")

- da una parte -

e

la **Segreteria della Organizzazione Sindacale territorialmente competente di FIT CISL**, nella persona del proprio rappresentante sindacale signor Alessandro Bagagiolo (di seguito la "OO.SS."),

le **Rappresentanze Sindacali Unitarie di UILTRASPORTI e di FIT CISL**, nelle persone, rispettivamente, del geom. Stefano Gambardella e della dott.ssa Lorella Rizzo (di seguito le "RSU")

("OO.SS." e "RSU" congiuntamente indicate come "**Organizzazioni Sindacali**")

- dall'altra parte -


(l'Azienda e Organizzazioni Sindacali collettivamente indicate come le "**Parti**")

Premesso che:

- il premio di risultato (di seguito il "**Premio di Risultato**" o il "**Premio**") è finalizzato a determinare un maggior coinvolgimento dei dipendenti nella realizzazione degli obiettivi concordati ed a distribuire agli stessi quota parte dei benefici che ne potranno derivare;
- l'istituto è volto a favorire aumenti quantitativi e qualitativi del servizio nonché incrementi di redditività, produttività, di competitività ed efficienza dell'Azienda, attraverso il coinvolgimento dei lavoratori nella realizzazione dei programmi e progetti di produttività e qualità per il raggiungimento di specifici obiettivi aziendali;
- il contratto collettivo nazionale del lavoro dei servizi ambientali Utilitalia 10 luglio 2016 (di seguito "**CCNL Utilitalia**") prevede il Premio quale retribuzione variabile correlata ad incrementi di produttività, qualità e redditività aziendali, anche con riferimento alle previsioni vigenti in materia di decontribuzione e defiscalizzazione;
- in un quadro di maggiore attenzione all'efficienza e per favorire la competitività aziendale, le Parti ritengono necessario valorizzare l'apporto produttivo delle diverse strutture organizzative ed in tal senso condividono l'opportunità di introdurre meccanismi che valorizzino il contributo all'incremento di produttività delle strutture organizzative medesime;
- l'ammontare complessivo del premio, da distribuirsi tra tutti i dipendenti non potrà superare la somma di una retribuzione mensile lorda di ciascun dipendente in servizio.

Le Parti convengono che, con il presente verbale, hanno inteso regolamentare il Premio di Risultato per il triennio 2019 - 2021.

Tutto ciò premesso e costituente parte integrante ed essenziale del presente accordo (di seguito l'"**Accordo**") si conviene quanto segue:



1. le Parti convengono che l'ammontare aziendale del Premio e gli importi individuali dei lavoratori sono determinati secondo i criteri e le metodologie individuati nel documento "Premio di risultato 2019-2021", allegato al presente accordo (**Allegato A**);
2. le Parti convengono altresì che gli importi del Premio non sono utili ai fini del computo di alcun istituto contrattuale e non concorrono a determinare il Trattamento di Fine Rapporto;
3. in relazione a quanto previsto all'art. 2 del CCNL Utilitalia, per gli anni 2019, 2020 e 2021, il Premio non potrà essere determinato a priori e la relativa entità e la corrispondente erogazione sono definite a consuntivo annuale, al raggiungimento dei risultati complessivi in termini di progetti obiettivo e risultati incrementativi, misurati attraverso specifici indicatori individuati dagli uffici aziendali competenti, già definiti ed indicati nel piano di cui all'Allegato A;
4. la quantificazione del Premio e gli andamenti delle variabili assunte a riferimento per la determinazione del medesimo saranno comunicati di norma nel mese di giugno di ogni anno dalla Direzione aziendale ai dipendenti e presentati alle Organizzazioni Sindacali firmatarie dell'Accordo in apposito incontro;
5. le Parti si danno atto che la presente disciplina deve intendersi sostitutiva ed alternativa rispetto a quella precedentemente vigente e, pertanto, deve essere applicata in sostituzione integrale di ogni preesistente normativa pattizia in materia;
6. le Parti si danno, inoltre, atto che le caratteristiche del Premio definite nel presente Accordo sono conformi alle previsioni legislative in materia di agevolazioni fiscali e contributive;
7. le Parti, con riferimento al Premio di Risultato per il 2019, il 2020 ed il 2021 ritengono necessario prevedere specifici momenti di verifica con il fine di monitorare, con cadenza quadrimestrale e secondo le modalità indicate nell'Allegato A, l'andamento delle attività aziendali interessate alla quantificazione complessiva del Premio;
8. l'erogazione del Premio, ove spettante, avverrà con la retribuzione del mese di giugno di ciascun anno;
9. ai lavoratori con contratto di lavoro part time il Premio, ove spettante, sarà riconosciuto in proporzione al ridotto orario di lavoro concordato;
10. il Premio potrà essere riconosciuto anche ai lavoratori a tempo determinato in forza alla data di erogazione ovvero di comunicazione dei risultati, che abbiano superato il periodo di prova, in proporzione diretta al periodo di servizio complessivamente prestato nell'anno di riferimento del premio stesso, ancorché in virtù di più contratti a termine. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà computata come mese intero;
11. a coloro che cesseranno il rapporto per pensionamento prima della data di erogazione del Premio, ma successivamente al 31 dicembre dell'anno di riferimento, il Premio verrà corrisposto sulla base dei dati disponibili al momento della risoluzione del rapporto;
12. il Premio sarà erogato a condizione che il risultato economico, riportato nel bilancio dell'esercizio in questione, sia positivo;

13. fermo restando che la durata dei contratti aziendali è triennale, le Parti possono valutare se inserire nel contratto una "clausola di salvaguardia" secondo la quale in caso di significative variazioni di mercato o di organizzazione del lavoro, tali da influire sensibilmente sui parametri adottati per la determinazione del Premio, Azienda ed Organizzazioni Sindacali si incontreranno per esaminare la situazione e valutare gli interventi eventualmente necessari;
14. per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente Accordo si fa rinvio a quanto definito dal CCNL Utilitalia.


Con il presente Accordo le Parti considerano espletata ed esaurita, per il periodo di applicazione dello stesso, la contrattazione di secondo livello, subordinandone l'efficacia alla approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda.

Allegati:

Allegato A – Premio di risultato 2019 – 2021

**Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale**

**di Belluno**

  
Unico

**Organizzazione Sindacale**

**FIT C/ISL**



**Rappresentanze Sindacali**

**Unitarie**

**Stefano Gambardella**

**Lorella Rizzo**

  
Unico